



Comune di Maddaloni

Via S. Francesco d'Assisi, 36 - 81024 Maddaloni (CE)
 prot.generale@pec.comune.maddaloni.ce.it
 C.F. 80004330611 | P. Iva: 00136920618

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO-AREA2 Determinazione Dirigenziale n. 114 del 10/02/2026

Oggetto: Determina di Affidamento per Fornitura di GAS Metano per mesi 11 dal 01/04/2026 al 28/02/2027 per tutti gli immobili comunali.

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 3 del 09/01/2025, con cui veniva conferito allo scrivente l'incarico di E.Q. per il Servizio 2° Manutenzione Patrimonio Immobiliare dell'Area 2

Richiamate:

- la **Delibera di C. C. n. 21 del 20.03.2025**, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione e.f. 2025-2027";
- la **Delibera di G.C. n. 38 del 20.03.2025**, esecutiva nei termini di legge, di "Approvazione P.E.G. 2025";
- la **Delibera di C.C. n. 72 del 06.11.2025**, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione 2026-2028 - Approvazione";
- la **Conferenza Stato-città** ed autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2025 e previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'interno, con proprio decreto in data 24 dicembre 2025, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali al 28 FEBBRAIO 2026, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 163 TUEL comma 5. nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- la spesa di cui al presente rispetta le prescrizioni di cui al comma 5 art. 163 TUEL in quanto trattasi di spesa deriva da obblighi di legge o contrattuali ed è collegato a un servizio pubblico essenziale, dunque non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, impegnabile in deroga ai limiti di cui all'art. 163, comma 1, TUEL, nel limite dello stanziamento di cui all'ultimo bilancio approvato;

Considerato che:

- la fornitura di Gas Metano rappresenta una delle più significative delle spese correnti per l'Amministrazione Comunale oltre che un servizio essenziale per il funzionamento degli immobili comunali (Uffici, Scuole, Palestre);
- che il Comune ha in essere contratti di fornitura di GAS Metano con la società A2A ENERGIA S.P.A.
- che le tariffe attualmente praticate per la fornitura di GAS METANO risultano molto elevate in quanto in regime di Ultima Istanza che si applica ad aziende ed enti pubblici rimasti senza fornitore elettrico a seguito di dissesti o altro, garantendo continuità tramite un fornitore selezionato dall'Acquirente Unico, ma con costo più alto del mercato libero e convenzione Consip perché include un alto "parametro Omega" a copertura del rischio morosità;

Premesso che:

- a seguito dell'emanazione del D.Lgs.16 marzo1999, n.79, in attuazione della Direttiva Europea 96/92/ CE, ed elle successive deliberazioni n.20/03e107/04 di recepimento della direttiva europea (2003/54/CE art. 21, comma1, lettera b) da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, a partire dal 01/07/2007 il mercato dell'energia è stato completamente liberalizzato e le pubbliche amministrazioni, in qualità di clienti idonei (in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art.14 comma 5bis, del D.Lgs.n.79/1999) possono usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal mercato libero dell'energia elettrica;
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (leggen.488/1999così come modificata dal decreto-legge 6 luglio2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135) prevede tra l'altro l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete;
- è possibile altresì procedere per affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità purché si conseguano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Atteso che:

- la vigente normativa relativa al “Programma per la razionalizzazione degli acquisti della PA” prevede anche per i Comuni l'obbligo – accompagnato da alcune fattispecie di eccezioni ovvero il rispetto di parametri di prezzo e qualità – di acquistare beni e servizi sul Mercato Elettronico della PA (MePa) o su altri mercati elettronici o mediante le convenzioni Consip;
- l'articolo 1, comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 06.08.2012, detto anche “Decreto Spending Review”, introduce nuovi obblighi in capo alle amministrazioni in materia di acquisto di beni e servizi, ovvero *“i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto “della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”, ma che al tempo stesso il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che “le amministrazioni pubbliche [...] relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dal Consip spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della norma vigente” e che “è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano, e prevedano corrispettivi inferiori almeno al 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionale”;*
- l'art. 8, comma 8, lett. b) del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014 “Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi”, al fine di razionalizzare la spesa pubblica per beni e servizi, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei beni e servizi non siano superiori ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip spa, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che, alla luce delle valutazioni di cui sopra, si ritiene opportuno individuare un nuovo operatore economico che possa garantire la fornitura di GAS METANO per tutti gli immobili di proprietà comunale a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli attuali;

Ritenuto necessario procedere, si è provveduto a chiedere tramite l'apposita funzione Richiesta di Preventivo con prot. 6222 del 03/02/2026 su piattaforma TRASPARE un'offerta al seguente operatore economico: OPTIMA ITALIA SPA con sede in Napoli in Corso Umberto I 174 - P.IVA 07469040633, regolarmente iscritto all'albo fornitori dell'Ente;

Visto che entro il termine prefissato è pervenuta l'offerta con prot. 6930 del 05/02/2026 da parte della società OPTIMA ITALIA S.P.A. offrendo la fornitura di GAS METANO in mercato libero con uno SPREAD in €/Smc pari ad 0,017 e quindi inferiore a Convenzione Consip ID 2848 Gas Naturale 17 Lotto 9 Campania pari al 0,283 per anno 2026, come da tabella di confronto in seguito:

COMUNE DI MADDALONI - CONFRONTO SPREAD**SPREAD IN €/Smc**

A2A Energia S.P.A.	CONSIP	OPTIMA ITALIA SPA
0,35	0,28	0,017

da cui evince un costo inferiore rispetto alle attuali tariffe ed alla Convenzione Consip ID 2848 Gas Naturale 17 Lotto 9 Campania;

Richiamato l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, laddove prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Art.192, c. 1, lett. A) D.lgs.267/00	Fine da perseguire	Fornitura di GAS METANO
Art.192, c. 2 lett. B) D.lgs.267/00	Oggetto del Contratto	Fornitura di GAS METANO PER 11 MESI per tutti gli immobili comunali.
	Forma del contratto	Scrittura Privata / ordine TRASPARE
Art.192, c. 1, lett. B) D.lgs.267/00	Scelta del Contraente	Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023

Richiamato l' art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, il quale prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

Dato Atto che:

- dall'analisi della succitata proposta economica si è rilevato che questa risulta vantaggiosa dal punto di vista economico, in quanto garantisce un abbattimento degli attuali costi rispetto alla quotazione del prezzo in Ultima Istanza;
- da verifiche interne il Comune ha sostenuto spese per la fornitura di energia Elettrica per il periodo di 11 mesi da Gennaio a Febbraio 2025 e da Aprile a Dicembre 2025 per un importo pari ad € 234.296,74 Iva Compresa;
- a fronte dell'offerta ricevuta per l'affidamento del Servizio di cui all'oggetto, è stimato un importo di € 139.900,00 oltre Iva per un totale di € 170.678,00;
- trattasi comunque di operazione nel mercato libero e pertanto l'Ente manterrà la facoltà di spostarsi con altro operatore economico, in qualunque momento;

Ravvisata la necessità di provvedere all'impegno di spesa per la liquidazione dei consumi in favore di OPTIMA ITALIA S.P.A. relativi a tutti gli immobili comunali;

Ritenuto provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del redigente bilancio di Previsione 2026-2028, predisposto nel capitolo di spesa 24800;

Visto l'articolo 163 co. 5 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., che disciplina le modalità di esercizio provvisorio per le spese indivisibili, quali le fattispecie richiamate;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 183 del D.lgs. 267/00;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; - la Legge 120/2020;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza.

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati di:

1. **Dare atto che** la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Approvare** le risultanze della trattativa diretta mediante Piattaforma TRASPARE e affidare alla società OPTIMA ITALIA S.P.A. con sede a Napoli in Corso Umberto I, n. 174 – partita IVA 07469040633, per l'importo di € 139.900,00 oltre Iva al 22% e per un complessivo di € 170.678,00, la fornitura di GAS METANO per gli immobili comunali con durata di mesi 11 dal 01/04/2026 al 28/02/2027 che ha offerto uno SPEAD del' 0,017 €/Smc;
3. **Approvare** come modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
4. **Procedere all'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.36/2023, della fornitura di GAS METANO per mesi 11 dal 01/04/2026 al 28/02/2027 a tutti gli edifici Comunali, all'operatore economico OPTIMA ITALIA SPA con sede in Napoli in Corso Umberto I n.174 - P.Iva 07469040633 per l'importo complessivo di € 170.678,00;
5. **di imputare** la somma complessiva di € 170.678,00 per la fornitura di cui all'oggetto, come da seguente prospetto contabile:

Capitolo	Titolo Funzione Servizio Intervento	Pagamenti in competenza			CRONOPROGRAMMA DI ESIGIBILITÀ		
		Fondo Pluriennale Vincolato			2026	2027	2028
		CP = FPV= Importo Euro	Creditore	CP/FPV			
248.00	Fornitura GAS METANO	€ 93.434,01	OPTIMA ITALIA S.P.A.		X		
248.00	Fornitura GAS METANO	€ 77.243,99	OPTIMA ITALIA S.P.A.			X	
Totali		€ 170.678,00	OPTIMA ITALIA S.P.A.				

6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, c.1, D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
7. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e dall'art. 1 co. 9 lett. e) della l. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
8. **di precisare che** la spesa non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, co. 5, lett. a), trattandosi di costo “a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnato a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
9. **di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;
10. **di trasmettere** il presente atto per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Il Responsabile E.Q. Geom.
Cerreto Francesco

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 51 del 31/08/2023 veniva attribuita al sottoscritto l'incarico Dirigenziale per l'Area 2 – Servizi al Territorio (LL.PP. - Espropri – SUAP- Manutenzioni- Patrimonio Immobiliare);

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Funzionario di E.Q. Responsabile, corredata di attestazione di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa reso, unitamente, alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DETERMINA

1. **Dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Approvare** le risultanze della trattativa diretta mediante Piattaforma TRASPARE e affidare alla società OPTIMA ITALIA S.P.A. con sede a Napoli in Corso Umberto I, n. 174 – partita IVA 07469040633, per l'importo di € 139.900,00 oltre Iva al 22% e per un complessivo di € 170.678,00, la fornitura di GAS METANO per gli immobili comunali con durata di mesi 11 dal 01/04/2026 al 28/02/2027 che ha offerto uno SPEAD del' 0,017 €/Smc;
3. **Approvare** come modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
4. **Procedere all'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.36/2023, della fornitura di GAS METANO per mesi 11 dal 01/04/2026 al 28/02/2027 a tutti gli edifici Comunali, all'operatore economico OPTIMA ITALIA SPA con sede in Napoli in Corso Umberto I n.174 - P.Iva 07469040633 per l'importo complessivo di € 170.678,00;
5. **di imputare** la somma complessiva di € **170.678,00** per la fornitura di cui all'oggetto, come da seguente prospetto contabile:

Capitolo	Titolo Funzione Servizio Intervento	Pagamenti in competenza			CRONOPROGRAMMA DI ESIGIBILITÀ		
		FPV= Fondo Pluriennale Vincolato			2026	2027	2028
		Importo Euro	Creditore	CP/FPV			
248.00	Fornitura GAS METANO	€ 93.434,01	OPTIMA ITALIA S.P.A.		X		
248.00	Fornitura GAS METANO	€ 77.243,99	OPTIMA ITALIA S.P.A.			X	
Totali		€ 170.678,00	OPTIMA ITALIA S.P.A.				

6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, c.1, D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
7. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e dall'art. 1 co. 9 lett. e) della l. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
8. **di precisare che** la spesa non è frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, co. 5, lett. a), trattandosi di costo “a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnato a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
9. **di rendere noto** ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n.36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Funzionario E.Q. Geom. Francesco Cerreto.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio C.E.D. per la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
- alla Segreteria Generale per il relativo controllo interno.

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio - Area2
PISCOPO STEFANO